
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Il 24 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Accordo è stato sancito il 17 aprile dalla Conferenza Stato – Regioni, ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

L'Accordo, adottato ai sensi dell'art.37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, accorpa e abroga i precedenti Accordi:

- Accordo del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti;
- Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP;
- Accordo del 22 febbraio 2012 relativo alla formazione degli addetti incaricati all'uso di attrezzature che richiedono l'abilitazione;
- Accordo interpretativo del 25/07/2012;
- Accordo del 7 luglio 2016 relativo alla formazione degli Rspg e Asp.

Individuala durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi obbligatori per:

- Lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (art. 37);
- RSPP e ASPP (Art. 32);
- Datori di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art.34);
- Coordinatori per la sicurezza (art. 98);
- Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
- Utilizzatori di attrezzature (art. 73).

Evidenziamo di seguito le più importanti novità:

Soggetti formatori e docenti

Vengono ridefiniti i soggetti formatori e suddivisi in tre categorie: istituzionali (Ministeri, Inail, Regioni..), accreditati (con esperienza triennale documentata) e altri soggetti (come organismi paritetici, fondi interprofessionali e associazioni sindacali). E' prevista l'istituzione di un repertorio nazionale dei soggetti formatori e delle loro strutture di diretta emanazione.

Per quanto concerne i requisiti dei docenti devono sempre essere rispettati i criteri del Decreto 6/3/2013 in merito a formazione, competenze ed esperienza ma per alcuni corsi sono previste specifiche competenze pratiche (attrezzature e ambienti confinati).

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dall'Accordo.

Scadenze e monte ore, quali novità

Alla formazione per **preposti** si accede solo dopo aver frequentato la formazione per lavoratori generale e specifica, la durata minima diventa di 12 ore anziché 8. L'aggiornamento è ogni 2 anni non 5.

La formazione dei **dirigenti** invece vede diminuire il monte ore, si passa dalle inizialmente previste 16 ore a 12 ore. Sono previste 6 ore aggiuntive per chi opera nei cantieri.

Il nuovo corso obbligatorio è quello previsto per i **datori di lavoro** (anche che non svolgono il ruolo di RSPP) che ha una durata di 16 ore (sempre previste 6 ore aggiuntive per chi opera nei cantieri).

Per i **datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP** è programmato un modulo comune di 8 ore e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento (ad esempio per l'agricoltura e le costruzioni è di 16 ore), si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui abbiamo parlato sopra. L'aggiornamento è sempre ogni 5 anni ma la durata prevista è di 8 ore indipendentemente dal livello di rischio dell'azienda.

Per i lavoratori che operano in **ambienti confinati** o sospetti di inquinamento, il nuovo Accordo definisce una durata della formazione pari a 12 ore da seguire solo con modalità in presenza, da aggiornare ogni 5 anni con corso di 4 ore. E' prevista la parte pratica e i docenti devono avere particolare esperienza in merito.

Per quanto concerne le **attrezzature** sono stati introdotti corsi di formazione obbligatori per macchina agricola raccogli frutta (durata 8 ore), caricatori per la movimentazione di materiali (durata 8 ore) e per i carriponte (durata fino a 11 ore per tutte le tipologie).

Modalità di erogazione

I corsi possono essere erogati in presenza o videoconferenza sincrona (numero massimo discenti 30 non più 35), e-learning e modalità mista ma devono essere rispettati requisiti tecnici e organizzativi molto dettagliati.

Viene indicata per ciascun corso la modalità di erogazione autorizzata.

Si evidenzia che la modalità e-learning non è consentita per formazione preposti, Datore di lavoro RSPP, Ambienti confinati e formazione specifica rischio medio e alto (ammessa solo per aggiornamento).

La formazione per le attrezzature è consentita solo nella modalità in presenza.

Progetto formativo, fascicolo del corso e risorse del soggetto formatore

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo che dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva le specifiche del percorso formativo, le specifiche di realizzazione e le specifiche per il controllo e la verifica.

Ogni corso deve avere un fascicolo documentale da conservare per almeno 10 anni e deve contenere il progetto formativo, registri presenze, elenco docenti, verbali delle verifiche e attestati.

Il soggetto formatore si avvale delle seguenti figure per la gestione dei processi di produzione della formazione: il responsabile dei progetti formativi, il docente e il tutor d'aula.

Verifica finale di apprendimento obbligatoria

I contenuti, le modalità e i criteri di valutazione sono ben definiti per ogni tipologia di corso e obbligatori per tutti i percorsi formativi. La verifica deve essere documentata da un verbale.

Valutazione di gradimento obbligatoria

La valutazione del gradimento è una modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utente in termini di qualità didattica, qualità organizzativa e utilità percepita. Può essere utilizzata ex post o in itinere.

Verifica dell'efficacia della formazione

E' obbligatoria anche la valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l'efficacia durante

lo svolgimento della prestazione lavorativa e misurare l'effettivo "cambiamento" che la formazione ha avuto sui partecipanti. Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo e durante il lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP, con l'utilizzo di una o più delle seguenti modalità: analisi infortunistica aziendale, questionari da somministrare al personale, check list di valutazione.

Il controllo sul rispetto della normativa di riferimento inerente le attività formative spetta anche ai soggetti destinatari della formazione e non solo ai soggetti erogatori della formazione.

Validità dei corsi di formazione

L'assenza, nel limite di 10 anni, della regolare frequenza dei corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato e il completamento dell'aggiornamento, anche se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Decorrenza dei termini per la formazione: principali scadenze

In fase di prima applicazione è prevista una fase transitoria di 12 mesi, quindi fino al 23 maggio 2026, in cui sarà possibile avviare i corsi di formazione secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni abrogati.

Formazione obbligatoria per i **datori di lavoro**: i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo sono riconosciuti, la scadenza relativa all'aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata sull'attestato. I Datori di lavoro che non sono in possesso di attestato conforme devono completare la formazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Accordo ovvero entro il 23 maggio 2027.

Aggiornamento per **preposti**: se la formazione iniziale o l'ultimo aggiornamento sono "scaduti" quindi effettuati prima del 24 maggio 2023, l'aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026. Per i corsi erogati in data successiva si calcolerà la scadenza di due anni.

Formazione per **ambienti confinati**: i nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo ovvero entro il 23 maggio 2026. I corsi di formazione già erogati all'entrata in vigore del presente Accordo sono riconosciuti purchè i contenuti siano conformi, la data per l'aggiornamento deve essere calcolata in base alla data riportata sull'attestato.

La formazione per le **nuove attrezzature** regolamentate dall'Accordo deve essere effettuata entro il 23 maggio 2026. Anche per questa categoria vengono riconosciuti i corsi di formazione erogati prima del 24 maggio 2025 purchè i contenuti siano conformi.

Si evidenzia, infine, che in precedenza, l'Accordo Stato-Regioni del 2011 consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione, ma il nuovo accordo ha abrogato tale disposizione, rafforzando l'obbligo di formare immediatamente il lavoratore.

Per chiarimenti o informazioni più dettagliate contattateci:
al tel. 0423 604786 o via e- mail: info@prospettica.com